

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 37	30/07/2020
---	--------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	SI
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Assessore	SI	VERZENI VINCENZO	Consigliere	SI
BORGONOVO CHIARA MARIA REGINA	Consigliere	SI	MOSCA SABRINA	Consigliere	SI
SALA LORENZO	Consigliere	SI			
FUNARI IRIDE detta Enza	Consigliere	SI			
CATTANEO CLAUDIA	Assessore	SI			
COMI RAFFAELE	Consigliere	SI			
CAZZANIGA TOMMASO	Consigliere	SI			

All'appello risultano:

Presenti 13	Assenti 0
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. FERLISI SALVATORE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alla seduta è presente l'Assessore esterno Sig. Sala Paolo, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

La discussione riferita al presente punto è contenuta nel processo verbale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2020.

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2019.

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili si applica la detrazione di € 200,00. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021, pertanto il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art.107 comma 2 del D. Legge n.18 del 17/03/2020 convertito nella legge n.27 del 2020, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione previsione 2020/2022;

- l'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, differendo al 31 luglio 2020 i termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
Base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

EVIDENZIATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;

CONSIDERATO che per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del D.Lgs.n.446 del 15 dicembre 1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con n. 9 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari (Perego Giuseppe, Scandizzo Fabio, Verzeni Vincenzo), con n. 1 astenuto (Mosca Sabrina), voti espressi palesamente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – "IMU", per l'anno d'imposta 2020, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Unità immobiliare adibite ad abitazione principale solo categorie A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente	5,7 per mille (0,57 per cento)
Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale (categ.A/1 A/8 e A/9) esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria	5,7 per mille (0,57 per cento)
Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria), concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta a condizione che l'utilizzatore vi dimori e risiede anagraficamente	7,6 per mille (0,76 per cento)
Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	7,6 per mille (0,76 per cento)
Immobili categoria catastale "D"	10,4 per mille (1,04 per cento)
Terreni agricoli	10,4 per mille (1,04 per cento)
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili	10,4 per mille (1,04 per cento)
Beni merce	0,0,per mille (0,0 per cento)
Fabbricati rurali strumentali	0,0,per mille (0,0 per cento)

- 3) di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU;
- 4) di determinare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categ.A/1 A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020;
- 6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nonché dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferendo efficacia alla presente.

Successivamente,

Con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 13 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 57**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 24/07/2020

Il Responsabile di Settore

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 24/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

IL PRESIDENTE
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. FERLISI SALVATORE

C.C. n. **37** del 30/07/2020

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Pietro Giovanni Cicardi;1;5411713
SALVATORE FERLISI;2;5719958